

I sistemi di *whistleblowing* e la tutela della privacy

di Aldo Bottini – *Partner, Toffoletto e Soci*

Con una segnalazione al Parlamento e al Governo del 10 dicembre 2009, il Garante *Privacy* ha richiamato l'attenzione sul problema della compatibilità con la normativa italiana a tutela della *privacy* dei sistemi di denuncia di illeciti commessi in azienda (c.d. *whistleblowing*) adottati dalle Società italiane sull'onda delle prescrizioni del *Sarbanes-Oxley Act* statunitense del 2002. La questione era stata già affrontata dal Gruppo dei Garanti Europei il quale, con un parere del febbraio 2006, aveva riconosciuto che l'utilizzo di tali sistemi corrispondesse ad un *legittimo interesse* delle Società appartenenti a gruppi statunitensi e che dunque i trattamenti di dati effettuati nell'ambito degli stessi potessero legittimamente avvenire anche senza il consenso del lavoratore denunciato. Secondo il *Working Party* europeo, in altri termini, i sistemi di *whistleblowing* rientrerebbero tra le ipotesi previste dalla direttiva n. 95/46/CE in cui al Titolare è consentito trattare i dati senza il previo consenso dell'interessato. Il riconoscimento del «*legittimo interesse*» appariva necessario stante l'impossibilità di richiamare la deroga connessa all'ottemperanza ad un obbligo di legge, e ciò in quanto, ancorché appartenenti a gruppi statunitensi o quotate sui mercati U.S., le società con sede in un paese membro non potevano considerarsi soggette agli obblighi derivanti da una normativa straniera quale la SOX. Con tale segnalazione il Garante italiano torna sulla questione, ribadendo la posizione espressa in sede comunitaria: «*Un trattamento di dati personali di questo tipo, da attuare evidentemente in assenza del consenso degli interessati, potrebbe in*

astratto essere lecito sulla base di un provvedimento di “bilanciamento di interessi” da parte di questa Autorità (...). Bilanciamento che potrebbe basarsi unicamente sulla finalità di “perseguire un legittimo interesse del titolare del trattamento o di un terzo” (...)». Il Garante segnala tuttavia l’opportunità di legiferare in materia, essendo oggi incerta la regolamentazione in Italia di vari aspetti di tali sistemi, come la gestione delle denunce anonime e il diritto d’accesso del denunciato. D’altra parte il Garante sottolinea come l’utilizzo di tali sistemi possa rivelarsi necessario non tanto per adeguarsi alle procedure derivanti dalla SOX ma per ottemperare ad obblighi derivanti dalla legge italiana, quali quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle imprese o quelli, più generali, derivanti dal codice civile.